



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

ORIGINALE

Deliberazione N. 168 del 29/12/2014

Codice Ente 10875

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Adeguamento del contributo sul costo di costruzione per l'anno 2015 e applicazione della L.R. 28/11/2014 n° 31 relativa alla maggiorazione del contributo afferente il costo di costruzione di cui all'art. 16 comma 3 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:00 in San Giorgio di Mantova in seguito a regolari inviti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze.

Eseguito l'appello risultano:

MORSELLI BENIAMINO	Sindaco	Presente
YAHIA SARA	Vice Sindaco	Presente
BARALDI MICHELE	Assessore	Assente
GERMINIASI ALBERTO	Assessore	Presente
MARCONCINI FEDERICA	Assessore	Presente

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Avanzini dott. Gabriele.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MORSELLI BENIAMINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale del 19/12/2014 relativa alla revisione del Contributo sul Costo di Costruzione per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 16 comma 9 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i. e dell'art. 48 della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i. e applicazione della L.R. 28/11/2014 n° 31 relativa alla maggiorazione del contributo afferente il costo di costruzione di cui all'art. 16 comma 3 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i. (allegato 1).

CONSIDERATO:

- Che si rende necessario intervenire sulla materia per aggiornare, in forza di legge, il predetto costo per l'anno 2015, sulla base dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall'ISTAT.
- Che gli indici ISTAT sono di norma pubblicati con alcuni mesi di ritardo (con impossibilità quindi di aggiornamenti in tempo reale) e che pertanto, in assenza di moduli operativi, si ritiene opportuno tenere in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (primo mese di applicazione della prima ed unica determinazione regionale).
- Che per una maggiore omogeneità e per facilitare dunque cittadini ed operatori il metodo in oggetto è stato concordato anche con i comuni limitrofi di Curtatone, Virgilio e Porto Mantovano.
- Che con precedente Deliberazione di Giunta Comunale n° 155 del 18/12/2013 di approvazione dell'aggiornamento del costo di costruzione per l'anno 2014 per un importo di €/mq. 400,91, si prendeva in considerazione come dato ufficiale la variazione del costo di costruzione relativa al mese di giugno 2013.

VERIFICATO che, come da pubblicazione sui bollettini mensili di statistica pubblicata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova, l'intervenuta variazione ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei periodi intercorrenti tra il Giugno 2013 e il Giugno 2014 è stata rilevata rispettivamente secondo gli indici di 106,10 e 105,70 con una variazione percentuale pari a -0,4% per cui il costo di costruzione base risulta aggiornato a €/mq. 399,39 secondo il seguente prospetto di calcolo:

- Indice giugno 2013 = 106,10
- Indice giugno 2014 = 105,70 = €/mq. 400,91 x (105,70/106,10) =
= €(mq. 400,91 x 0,996229971) =
= €/mq. 399,3985576 arrotondati ad €/mq. 399,40

RITENUTO pertanto che, a decorrere dall' 1/1/2015, il costo di costruzione base sul quale calcolare la quota di contributo di costruzione è stabilito in €/mq. 399,40.

PRESO ATTO INOLTRE che Regione Lombardia con propria Legge Regionale n°31 del 28 Novembre 2014 (BURL supplemento n°49 del 01/12/2014), nel dettare disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato ha previsto all'art. 5 comma 10 una maggiorazione del contributo afferente il costo di costruzione (art. 16 comma 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) da applicare sino all'adeguamento del Documento di Piano del PGT che i Comuni devono disporre ai sensi del comma 3 del sopraccitato art. 5 della L.R. n° 31/2014.

CONSIDERATO che nel citato comma 10 detta maggiorazione è stata determinata nel seguente modo:

- a) entro un minimo del venti ed un massimo del trenta per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.);
 - b) pari alla aliquota del cinque per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.);
- disponendo altresì che gli importi di cui alle lettere a) e b) siano da *“destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale”* e che tali interventi possano essere realizzati anche da operatori, in accordo con il Comune e

precisato che per aree agricole nello stato di fatto si intendono quelle il cui uso effettivo rientra tra aree agricole, praterie naturali d'alta quota, boschi a densità bassa, aree in evoluzione, aree umide interne e non in funzione della destinazione urbanistica.

RITENUTO altresì:

- Di identificare come aree agricole nello stato di fatto nel Comune di San Giorgio di Mantova quelle della specifica cartografia predisposta dalla Regione Lombardia e redatta sulla base dello strato informativo desunto dalla banca dati DUSAF 2.0 2005-2007 e sulla base della quale questo Comune, con propria precedente Deliberazione di Giunta Comunale n° 3 del 23/01/2013 *“Individuazione aree verdi – Istituzione fondo comunale aree verdi – determinazione maggiorazione afferente il contributo di costruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 comma 2 bis della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i.”* con relativa tavola allegata, ha dato applicazione alla D.G.R. 8/8757 del 22/12/2008 relativa alla maggiorazione del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 43 comma 2-bis della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i. (Istituzione Fondo Comunale Aree Verdi).
- Di individuare la delimitazione del Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.) così come già rappresentato nell'elaborato “DP01.p” del P.G.T. vigente o come individuata specificatamente nelle successive eventuali future varianti.

RITENUTO pertanto, in applicazione delle disposizioni del citato comma 10 dell'art. 5 della Legge Regionale n°31 del 28 Novembre 2014 (BURL supplemento n°49 del 01/12/2014), a fronte dell'attuale situazione di grave stagnazione in cui versa il settore delle costruzioni e dell'edilizia in generale, di applicare le seguenti maggiorazioni del contributo afferente il solo costo di costruzione (art. 16 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) così come sopra determinato per l'anno 2015:

- una maggiorazione pari al 20% (venti) per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto NON ricompresi nel tessuto urbano consolidato (T.U.C.), percentuale minima prevista della Legge regionale suddetta;
- una maggiorazione pari al 5% per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato (T.U.C.).

TENUTO CONTO:

- che la gestione dei proventi, come maggiore risorsa economica percepita, è in capo al Comune che agisce localmente promuovendo misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale, anche avvalendosi degli operatori, in accordo con il Comune stesso;
- che le Amministrazioni Comunali hanno l'obbligo di applicare la normativa in oggetto ai sensi e per gli effetti del citato comma 10 dell'art. 5 della Legge n°31 del 28 novembre 2014.

RICHIAMATE le precedenti Deliberazioni di Giunta Comunale ed in modo particolare la precedente D.G.C. n° 155 del 18/12/2013 *“Adeguamento del contributo di costruzione per l'anno 2014”*.

VISTE INOLTRE:

- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 *“Legge per il governo del territorio”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 1 24 novembre 2014, n. 31 *“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”*;
- il decreto ministeriale 10 maggio 1977;
- la legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 11/556 del 28.07.1977;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994 in BURL del 24 giugno 1994, V supplemento straordinario al n. 25;
- la circolare regionale 6 dicembre 1999, n. 60 in BURL del 10 dicembre 1999 – III° supplemento straordinario al n. 49;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

RITENUTO di approvare l'allegata relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale del 19/12/2014 relativa alla revisione del Contributo sul Costo di Costruzione per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 16 comma 9 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i. e dell'art. 48 della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i. e applicazione della L.R. 28/11/2014 n° 31 relativa alla maggiorazione del contributo afferente il costo di costruzione di cui all'art. 16 comma 3 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.. (allegato 1).

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e s.m.i..

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità.

VISTI i pareri richiesti ed espressi sull'indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi interessati.

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di Legge.

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegata relazione tecnica dell'Ufficio Tecnico Comunale del 19/12/2014 (allegato 1) e di condividere, fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra esposte.

2. DI APPROVARE l'adeguamento del contributo del costo di costruzione per gli edifici residenziali, in ragione dell'intervenuta variazione del costo base di costruzione, così come accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica e come indicato in premessa.

3. DI DARE ATTO che il costo base di costruzione per nuovi edifici, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 16 comma 9 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. nonché dall'art. 48 comma 2 della L.R. 11 Marzo 2005 n°12 e s.m.i., **è aggiornato per l'anno 2015 ad €/mq. 399,40.**

4. DI STABILIRE, in applicazione delle disposizioni del citato comma 10 dell'art. 5 della L.R. n° 31/2014, a fronte dell'attuale situazione di grave stagnazione in cui versa il settore delle costruzioni e dell'edilizia in generale, di applicare le seguenti maggiorazioni del contributo afferente il solo costo di costruzione (art. 16 comma 3 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.) così come sopra determinato per l'anno 2015:

- **una maggiorazione pari al 20% (venti)** per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto NON ricompresi nel tessuto urbano consolidato (T.U.C.), percentuale minima prevista della Legge regionale suddetta;
 - **una maggiorazione pari al 5 %** per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato (T.U.C.);
- così come già rappresentato nell'elaborato "DP01.p" del P.G.T. vigente o come individuata specificatamente nelle successive eventuali future varianti.

5. DI DARE ATTO che i proventi delle suddette maggiorazioni dovranno essere impegnati dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale, anche avvalendosi di operatori, sulla base di accordi con il Comune stesso.

6. DI PREVEDERE nel bilancio per l'esercizio 2015 del Comune di San Giorgio di Mantova, in fase di predisposizione, gli idonei capitoli di entrata e spesa, rispettivamente per i proventi derivanti dalla maggiorazione introdotta con il presente atto deliberativo.

7. DI RENDERE EFFETTIVO sia l'aggiornamento di cui al precedente punto 3) che la maggiorazione di cui al precedente punto 4) dal 1° gennaio 2015, ai fini del calcolo del contributo per i Permessi di Costruire da notificare successivamente alla data di efficacia della presente deliberazione di adeguamento del costo di costruzione (01/01/2015), senza violazione del principio

di irretroattività degli atti amministrativi. Analogo trattamento sarà riservato alle Denunce di Inizio Attività e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività onerose che assumeranno efficacia a partire dal 01/01/2015.

8. DI DARE ATTO che rimangono invariate le modalità e garanzie per la corresponsione del contributo come stabilite con D.G.C. n° 33 del 21/02/2001.

9. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri così come richiamato in premessa;

10. DI RENDERE, con votazione separata ed unanime, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 168 DEL 29/12/2014

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
MORSELLI BENIAMINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avanzini dott. Gabriele

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale sarà pubblicata in data 05/01/2015 all'Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi art. 124 D.Lgs. 267/2000.

San Giorgio di Mantova, li 05/01/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avanzini dott. Gabriele

Si certifica che la suaestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 1 del D.Lgs 267/2000 in data

San Giorgio di Mantova, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avanzini dott. Gabriele



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 166 DEL 29/12/2014

Sottoposta a Giunta Comunale nella seduta del 29 dicembre 2014

OGGETTO: Adeguamento del contributo sul costo di costruzione per l'anno 2015 e applicazione della L.R. 28/11/2014 n° 31 relativa alla maggiorazione del contributo afferente il costo di costruzione di cui all'art. 16 comma 3 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE ai sensi dell'Art. 49 decreto legislativo 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnica.

San Giorgio di Mantova , lì 29/12/2014

Il Responsabile del Servizio
LOMELLINI RICCARDO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere favorevole ai sensi dell'Art. 49 decreto legislativo 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Si esprimono i seguenti rilievi: _____

San Giorgio di Mantova , lì 29/12/2014

IL Responsabile del Servizio
(Bertani rag. Stefania)



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA TECNICA – Servizio Urbanistica e Sportello Unico Edilizia
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273127 – Fax 0376 273155
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

RELAZIONE TECNICA

relativa alla revisione del Contributo sul Costo di Costruzione per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 16 comma 9 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i. e dell'art. 48 della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i. e applicazione della L.R. 28/11/2014 n° 31 relativa alla maggiorazione del contributo afferente il costo di costruzione di cui all'art. 16 comma 3 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che l'art. 43 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” prevede che i titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia siano soggetti alla corresponsione al comune, da parte dell'interessato all'intervento, di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;
- che l'art. 48 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, prevede che il costo di costruzione, di cui all'articolo 43 della medesima legge, per i nuovi edifici sia determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata definiti dalle stesse regioni.

DATO ATTO che la Regione Lombardia con deliberazione n. 5/53844 del 31 maggio 1994 (BURL 5° supplemento straordinario al n. 25-24 giugno 1994) ha ritenuto, in sede di prima applicazione della normativa sopraccitata, di determinare il costo unitario di costruzione nella misura del 70% del limite massimo vigente pari a € 355,66 (£.689.000), fissando quindi il costo di costruzione per ogni metro quadrato in € 249,09 (£ 482.300).

VISTO l'art. 48 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, secondo il quale nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali già richiamate, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.), con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo.

DATO ATTO:

- Che Regione Lombardia con propria Legge Regionale n°31 del 28 Novembre 2014 (BURL supplemento n°49 del 01/12/2014), nel dettare disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato ha previsto all'art. 5 comma 10 una maggiorazione del contributo afferente il costo di costruzione (art. 16 comma 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) da applicare sino all'adeguamento del Documento di Piano del PGT che i Comuni devono disporre ai sensi del comma 3 del sopraccitato art. 5 della L.R. n° 31/2014.
- Che nel citato comma 10 detta maggiorazione è stata determinata nel seguente modo:
 - a) entro un minimo del venti ed un massimo del trenta per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.);
 - b) pari alla aliquota del cinque per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.);disponendo altresì che gli importi di cui alle lettere a) e b) siano da “*destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale*” e che tali interventi possano essere realizzati anche da operatori, in accordo con il Comune.

- una maggiorazione pari al 5% per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato (T.U.C.).

TENUTO CONTO:

- che la gestione dei proventi, come maggiore risorsa economica percepita, è in capo al Comune che agisce localmente promuovendo misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale, anche avvalendosi degli operatori, in accordo con il Comune stesso;
- che le Amministrazioni Comunali hanno l'obbligo di applicare la normativa in oggetto ai sensi e per gli effetti del citato comma 10 dell'art. 5 della Legge n°31 del 28 novembre 2014.

RICHIAMATE le precedenti Deliberazioni di Giunta Comunale ed in modo particolare la precedente D.G.C. n° 155 del 18/12/2013 "Adeguamento del contributo di costruzione per l'anno 2014".

VISTI:

- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 1 24 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato";
- il decreto ministeriale 10 maggio 1977;
- la legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 11/556 del 28.07.1977;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994 in BURL del 24 giugno 1994, V supplemento straordinario al n. 25;
- la circolare regionale 6 dicembre 1999, n. 60 in BURL del 10 dicembre 1999 – III° supplemento straordinario al n. 49;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

TUTTO CIO' PREMESSO SI PROPONE

1. **Di approvare** l'adeguamento del contributo del costo di costruzione per gli edifici residenziali, in ragione dell'intervenuta variazione del costo base di costruzione, così come accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica e come indicato in premessa.
2. **Di dare atto** che il costo base di costruzione per nuovi edifici, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 16 comma 9 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. nonché dall'art. 48 comma 2 della L.R. 11 Marzo 2005 n°12 e s.m.i., **è aggiornato per l'anno 2015 ad €/mq. 399,40.**
3. **Di stabilire**, in applicazione delle disposizioni del citato comma 10 dell'art. 5 della L.R. n° 31/2014, di applicare le seguenti maggiorazioni del contributo afferente il solo costo di costruzione (art. 16 comma 3 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.) così come sopra determinato per l'anno 2015:
 - **una maggiorazione pari al 20% (venti)** per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto NON ricompresi nel tessuto urbano consolidato (T.U.C.);
 - **una maggiorazione pari al 5 %** per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato (T.U.C.);così come già rappresentato nell'elaborato "DP01.p" del P.G.T. vigente o come individuata specificatamente nelle successive eventuali future varianti.

4. **Di dare atto** che i proventi delle suddette maggiorazioni dovranno essere impegnati dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale, anche avvalendosi di operatori, sulla base di accordi con il Comune stesso.
5. **Di prevedere** nel bilancio per l'esercizio 2015 del Comune di San Giorgio di Mantova, in fase di predisposizione, gli idonei capitoli di entrata e spesa, rispettivamente per i proventi derivanti dalla maggiorazione introdotta con il presente atto deliberativo.
6. **Di rendere effettivo** sia l'aggiornamento di cui al precedente punto 2) che la maggiorazione di cui al precedente punto 3) dal 1° gennaio 2015, ai fini del calcolo del contributo per i Permessi di Costruire da notificare successivamente alla data di efficacia della presente deliberazione di adeguamento del costo di costruzione (01/01/2015), senza violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Analogo trattamento sarà riservato alle Denunce di Inizio Attività e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività onerose che assumeranno efficacia a partire dal 01/01/2015.

S. Giorgio, 19/12/2014

Ufficio Tecnico
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Thomas Gandini